

è ora!

BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI



10 APRILE 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.62

Gli effetti della crisi economica e fiscale del Paese fanno impazzire gli imprenditori

MORIRE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

di **Vincenzo Papadia**

Ci chiediamo se c'è ancora qualcuno in Italia che ritenga che l'imprenditore fallisca per gioco o per negligenza, imprudenza ed imperizia o per dolo specifico intenzionale e volontario, violando leggi, regolamenti, discipline e comandi?

Quando ad un impresa tassata a bilancio il prelievo fiscale statale, senza le tasse regionali e locali, è del 67,40% documentato e, quando, per una cartella fiscale esecutiva (Equitalia spa) lo Stato può chiedere al Magistrato del Tribunale fallimentare lo Stato di insolvenza ed avviare le procedure concorsuali, ma subito può anche rivolgersi, a mezzo di Guardia di Finanza o altro Pubblico Ufficiale al Magistrato penale ove rilevi presumibilmente il reato di bancarotta semplice e/o bancarotta fraudolenta, senza sconti per chi ha pagato sino all'ultimo centesimo di euro i propri dipendenti e i contributi INPS ed INAIL e che, pur avendo crediti da enti pubblici, non riesce a riscuoterli e neanche dai privati, che stanno male come lo stesso imprenditore, che pensa di resistere nell'attesa di tempi migliori, dove metterà tutto poi in ordine, è evidente che il sistema è scoppiato.

Inoltre, c'è forse un imprenditore di tale fatta che non si avvalga di un Dottore Commercialista e di un Consulente del lavoro? Non lo crediamo. Ci sono Banche pronte a sorreggere l'imprenditore in difficoltà? Non ci crediamo!

Allora accade l'irreparabile. Qualcuno va fuori di testa. Vede il mondo che gli crolla addosso. Non ha un supporto psicologico. Non ha un prete che lo sorregge. Non ha una Caritas, che lo ausilia. Non ha più il rispetto degli amici, il coniuge ed i figli lo/a disprezzano per la sua incapacità di garantire il benessere in precedenza offerto.

La sua dignità ed onorabilità è perduta. Il suo prestigio dimenticato. La stampa strombazzava a suo danno e fa la moralizzatrice e al giustizialista. Tutti sono pronti a condannare.

Tale è il clima che ha visto l'imprenditore milanese Claudio Giardiello divenire un assassino, senza più prospettive di salvezza. Il suo reato di omicidio plurimo ed aggravato compiuto in Tribunale a Milano se sopravviverà lo porterà alla condanna dell'ergastolo senza se e senza ma.

I Fatti. Ci sono stati gli spari nel Tribunale di Milano, dove sono morte tre persone, tra cui un Avvocato e il giudice Fernando Ciampi, ucciso a colpi di pistola da un imputato per bancarotta fraudolenta all'interno della sua stanza. Altre due persone, coimputati del l'assassino, sono stati feriti più o meno gravemente. L'imprenditore fallito li riteneva responsabili del suo destino in qualche modo. Il magistrato colpito a morte è Fernando Ciampi, giudice della sezione fallimentare, mentre l'altra vittima accertata è l'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani.

L'uomo che ha aperto il fuoco ripetiamo è Claudio Giardiello, un imputato italiano accusato di bancarotta che dopo essere fuggito in moto è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate (Monza e Brianza). Il Palazzo di Giustizia di Milano subito all'accaduto è stato evacuato, molti erano i fuggitivi. Le forze dell'ordine hanno invitato tutti gli altri presenti ad uscire. Centinaia di persone si sono precipitate in strada davanti alle diverse uscite del tribunale. Ciampi è stato ucciso nella sua stanza, al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. I due feriti sono zio e nipote, entrambi coimputati di Giardiello: si tratta di Giorgio Erba e Davide Limongelli. Inoltre, è in condizioni gravi, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, un uomo che è rimasto coinvolto nella sparatoria, ma non sarebbe stato raggiunto da spari ed è stato però vittima di un malore. Occorrerà capire se le forze dell'ordine hanno sparato verso il Giardiello, nel tentativo di fermarlo. Si saprà a seguito dell'apertura delle indagini.

"Ci siamo asserragliati nell'aula, appena sentiti gli spari", racconta l'avvocato Roberto Faletti, che era in udienza in un'aula accanto a quella dove l'omicida ha sparato. "I carabinieri ci hanno detto di restare chiusi nell'aula e di non muoverci - ha aggiunto - eravamo in sette, compresi il Giudice e il P.M. Anche il personale del bar si è asserragliato per evitare rischi. La paura di tutti gli astanti è stata grande. Domani se ne saprà di più.

Ma che cosa stabilisce la legge in materia di Bancarotta? Secondo la legge italiana, la bancarotta è un reato connesso con il fallimento; essa può essere semplice (cagionata da imprudenza) o fraudolenta (frode diretta ad aggravare l'insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori). Il termine "bancarotta" deriva dall'uso genovese di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente.

La bancarotta è un tipico reato fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso a un'attività di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure a un'attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare un'insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.

In vero, il reato di bancarotta è previsto da una norma approvata nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e seguenti, ed è basato sul concetto di fallimento.

Il fallimento è definito come una procedura

concorsuale (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di parità, salvo cause di prelazione quali possono essere pegno o ipoteca) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie, che l'imprenditore commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di insolvenza.

Si sa che in Italia può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli USA, il Regno Unito o la Germania, dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.

Il fallimento discende sempre da una sentenza dichiarativa a opera del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, e ha due funzioni: a) accertare l'insolvenza dell'imprenditore; b) fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.

Peraltro, la sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto curatore fallimentare. Il curatore è incaricato dal tribunale di amministrare il patrimonio fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita del patrimonio fallimentare, per ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del giudice delegato e di un comitato dei creditori.

È da rimarcare che la sentenza, con cui viene dichiarato il fallimento, è necessaria perché si configurino i reati di bancarotta. A seconda, tuttavia, che si versi in un caso di bancarotta prefallimentare o postfallimentare, tale sentenza acquisirà una qualificazione giuridica diversa nella ricostruzione della fattispecie di reato. Mentre è chiaro che in caso di bancarotta postfallimentare tale sentenza sia un presupposto della condotta, è dibattuto se in caso di bancarotta prefallimentare si tratti di una condizione obiettiva di punibilità o di un elemento del reato. Mentre la dottrina sostiene che essa sia una condizione di punibilità, la Corte di Cassazione la ritiene un elemento costitutivo.

Pur facendo stato per la prassi la tesi della Suprema Corte, desta perplessità la qualificazione di detta sentenza come elemento intrinseco del reato, in quanto sicuramente a essa non si estende il dolo (che si limita al dissesto conseguente alla condotta, e non al fallimento) e la prescrizione decorre da detta sentenza (come avviene normalmente per le condizioni obiettive di punibilità, ma non per gli elementi costitutivi, per cui il termine a quo rimane il momento della consumazione del reato - ex art. 158 c.p. (sulla natura della declaratoria cfr. Cass., sez. V, 12 - 10 - 2004). Non ci soffermiamo oltre sulla tipologia di tale istituto di diritto commerciale e penale, ma ci chiediamo come mai ancor oggi il legislatore insista a porre l'imprenditore, per bancarotta fraudolenta, a sanzioni accessorie di interdizione per l'esercizio dell'impresa o cariche pubbliche ed altro, per 10 anni, dalla sentenza passata in giudicato e per quella semplice a solo due anni?

La sentenza della Corte di Cassazione in data 5 febbraio 2015 (R.G. 29739/14) ha sollevato il problema; attendiamo gli sviluppi della situazione giurisdizionale di legittimità costituzionale.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014
c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521
on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it
stampato in proprio